



Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile

in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G.A.C. n. 8573/2023 avente ad oggetto: appalto

TRA

Parte_1 (**P.IVA_1**), in giudizio a mezzo del suo procuratore speciale dott. **Parte_2** rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Nisi e Diego Favaro del Foro di Bologna

ATTRICE OPPONENTE

E

Controparte_1 (**P.IVA_2**), in persona del suo liquidatore e l.r.p.t. dott. **Controparte_2** rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bonati del Foro di Genova

CONVENUTA OPPOSTA

Conclusioni all'udienza del 2.7.2025:

La **Parte_1** riportandosi alle conclusioni rese nell'atto di citazione in opposizione, così concludeva:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata:

– In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo telematico n. 881/2025 del 16.01.2025 emesso dall'intestato Tribunale di Milano nel procedimento n. R.G. 39376/2024 per i motivi esposti in atti e, dunque, disporre l'immediata revoca, per le ragioni illustrate in narrativa;

*– Nel merito, accertare e dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 881/2025 del 16.01.2025 emesso dall'intestato Tribunale di Milano nel procedimento n. R.G. 39376/2024, e accertare il controcredito vantato da parte di **Parte_1** anche a titolo di surroga, per le ragioni esposte in narrativa;*

*– Respingere in ogni caso le pretese creditorie avanzate da **Controparte_1** [...], nei confronti di **Parte_1** in persona del suo Procuratore speciale legale rappresentante pro tempore siccome inammissibili e/o infondate e/o*

non provate, in fatto e/o in diritto, per le ragioni in narrativa, nonché in quanto prescritte e colpite da decadenza;

– In via riconvenzionale, dichiarare compensato ogni eventuale credito che verrà accertato in capo a Controparte_1, per tutte le causali esposte in narrativa.

Con vittoria di spese e compenso di avvocato per il giudizio, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge.”.

La CP_1 Controparte_1, riportandosi alle conclusioni rese nella comparsa di costituzione e risposta, così concludeva:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

- in via preliminare, in rito, accertata la validità e l'efficacia della clausola compromissoria invocata da Parte_1 dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza del Giudice ordinario, in favore del Collegio Arbitrale, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in ragione della legittimità formale dell'azione monitoria, pure in presenza di compromesso;

- in via gradata, nel merito, laddove l'Ill.mo Tribunale ritenesse nulla o comunque invalida o inefficace la clausola compromissoria invocata da Parte_1

(a) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

(b) rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo;

(c) in subordine, condannare Parte_1 al pagamento, in favore della convenuta, della diversa somma ritenuta di giustizia, in esito all'espletanda istruttoria;

(d) condannare Parte_1 alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, anche per il procedimento monitorio, oltre accessori e successive occorrente.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Su domanda della Controparte_1 il Tribunale ingiungeva alla Parte_1 il pagamento della somma di € 104.622,38, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per l'esecuzione, in appalto, di servizi di movimentazione di merci presso i magazzini dell'ingiunta siti in Serrà Ricco (GE), in Bolanzo (SP), in Quiliano-Valleggia (SV) ed in Imperia nonché di servizi di pulizia presso il solo magazzino di Bolanzo.

La Parte_1 si opponeva a tale decreto ingiuntivo, eccependo, in via pregiudiziale, l'“*incompetenza e/o difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano*” adito in virtù della clausola compromissoria di cui agli artt. 18 di ciascuno dei contratti *inter partes* posti a fondamento della domanda monitoria.

La CP_1 costituitasi, pur dichiarando di aderire all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'attrice opponente, rilevava la nullità delle clausole compromissorie richiamate dalla Parte poiché non “*oggetto di espressa trattativa*” e mancanti di “*specifica approvazione*”.



La CMA rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso, l'eccezione pregiudiziale proposta dall'opponente, la quale, stante il disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c., deve qualificarsi in termini di eccezione di incompetenza e non di difetto di giurisdizione, è fondata e va, pertanto, accolta.

In proposito deve, in primo luogo, rilevarsi che dei cinque documenti contrattuali prodotti in una al ricorso in monitorio, quello relativo ai servizi *“preliminari e complementari”* da svolgersi presso il sito logistico di Bolano (doc. n. 5 in produzione di parte convenuta opposta) rappresenta, in realtà, una mera scrittura integrativa/modificativa del contratto avente ad oggetto il servizio di movimentazione merci da svolgersi presso il medesimo sito (ossia il contratto di cui al doc. n. 2 in produzione di parte convenuta opposta), essendo, peraltro, contenuta nella scrittura di cui tratta l'espressa previsione secondo la quale *“per quanto non disciplinato dalla presente scrittura privata, vengono qui espressamente richiamate tutte le disposizioni del contratto d'appalto”*.

Ciò posto, deve, allora, rilevarsi che i quattro contratti d'appalto oggetto di lite (ossia quelli di cui ai documenti n.ri da 1 a 4 in produzione di parte convenuta opposta) effettivamente contengono all'art. 18 di ciascuno di essi una *“clausola arbitrale”* prevedente, appunto, la devoluzione in arbitrato rituale di ogni *“controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione”* del contratto stesso.

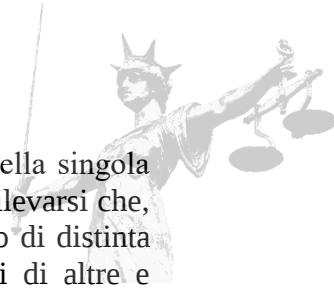
Deve, poi, osservarsi che tali clausole non possono affatto ritenersi nulle in relazione ai profili indicati dalla convenuta opposta.

Al riguardo deve, infatti, osservarsi che possono qualificarsi come contratti *“per adesione”*, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole cd. vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti una determinata attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole, specifiche vicende negoziali.

Orbene, nella specie, la stessa finalizzazione dei contratti per i quali è causa all'ottenimento di specifici servizi presso specifici poli logistici esclude, in radice, che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c., e conseguentemente meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.

Deve, inoltre, rilevarsi, ed in senso invero assorbente, che le clausole di cui si discute risultano, in ogni caso, specificamente approvate per iscritto.

Premesso, infatti, che l'obbligo di specifica approvazione per iscritto delle clausole cd. vessatorie è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a più clausole, vessatorie e non, ed anche nel caso di richiamo cumulativo purché in tale ultima



ipotesi sia presente l'indicazione, ancorché sommaria, del contenuto della singola clausola (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass., ord., n. 4126/2024), deve rilevarsi che, nella specie, le clausole di cui si tratta risultano, appunto, tutte oggetto di distinta sottoscrizione in calce ad appositi richiami che, ancorché cumulativi di altre e diverse clausole, contengono una sufficiente indicazione del contenuto di quelle di cui qui si discute attraverso l'inequivoca espressione “*Clausola arbitrale*”.

Deve, dunque, in definitiva, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto al governo delle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse non possano che seguire la soccombenza della convenuta opposta.

Per un verso, infatti, quanto al profilo di causalità sotteso a quello di soccombenza, deve rilevarsi che, se è vero che “*In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto*” (cfr. Cass. n. 25939/2021), tuttavia, la “necessità” di introdurre il presente giudizio d'opposizione, quantomeno al fine di valere la sussistenza delle clausole compromissorie di cui si è detto, è pur sempre stata determinata dalla, sia pur legittima, scelta della CMA Logistica di introdurre la domanda monitoria innanzi al Giudice ordinario piuttosto che il giudizio arbitrale.

Per altro verso, deve, poi, osservarsi che alcun rilievo (neppure quale “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92 c.p.c.) può trovare l'adesione della convenuta opposta all'eccezione di arbitrato, atteso che, come sopra già riportato, la **CP_1** con atteggiamento difensivo invero alquanto ondivago, pur avendo formalmente aderito all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'attrice, ha, tuttavia, essa stessa avanzato rilievi in ordine alla validità delle clausole compromissorie di cui si tratta, determinando conseguentemente sul punto una situazione oggettivamente contenziosa.

La liquidazione delle spese di lite è rimessa al dispositivo ed è effettuata avuto riguardo al valore della controversia, alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché all'andamento concreto del processo dipanatosi in una sola udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia oggetto di convenzioni di arbitrato;
 - 2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 881/2025;
 - 3) condanna la **Controparte_1** al rimborso, in favore della **Parte_1** delle spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 3.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
- Milano, lì 21.9.2022.

Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico